

ni militari. Si ordina, che gli ecclesiastici negli ordini sacri, o i beneficiati abbiano i lor breviarij, e che non se ne ordini alcuno, il quale non sia provveduto, e che sappia dire il suo ufizio. Si vieta l' amministrar l' Eucaristia a persone sane nelle case particolari, e di dirvi la Messa per matrimonj, e sepolture. Non si erigeranno titoli di benefizj senza l' assegnazione di una rendita conveniente pel mantenimento di un Prete. Si ordina ai pagani convertiti dal giudaismo, o paganesimo, che portino i loro figliuoli al battesimo dentro otto giorni. I Vicarij generali, e i principali ufiziali dei Vescovi faranno negli ordini sacri. Si comunicano i questuanti, che cercano, e predicano senza licenza dei Vescovi. I Vescovi non si approprieranno i beni degli ecclesiastici, che avranno fatto il loro testamento. I medici obbligheranno gli ammalati a confessarsi dopo la prima o seconda visita. Si esortano il Re ed i Signori di trattar con dolcezza gli Ebrei, e Saraceni, ma però di far lor osservare le leggi intorno ai contrassegni esteriori perchè sieno distinti. Nella sessione terza il legato disse, che aveva promesso al Re una somma di 150. mille fiorini, ed essendo il Papa attualmente nell' impotenza di somministrar quella somma, nè egli volendo usar di suo potere con l' imporre una tassa sopra il clero, li pregava farla almeno volontariamente, e di somministrare ciò, che doveasi somministrare al loro Re. La vigilia della quarta sessione risposero, che darebbono 60. mille fiorini al Re, e venti mille al legato per rifarcirlo delle spese di sua legazione. Nella 4. sessione si lessero cinque lettere patenti del Re di Arragona, le quali contenevano le condizioni, sotto le quali erasi fatta la pace con Martin V. 1. egli non farebbe editti contra la libertà della Chiesa, e non riceverebbe alcun bene da lei dipendente, o dalla camera apostolica, se non ne' casi permessi dalle leggi, o dai costumi del paese. 2. 3. 4. Proibizione agli ufiziali reali, e ai Baroni d' imporre alcun delitto ai chericci, d' imprigionarli senza cagione, e di violare le libertà ecclesiastiche. 5. Gli ufiziali del Re non si opporranno ai processi, che s' intenteranno contra quelli, i quali impediranno le funzioni della Chiesa. 6. Il Re condanna gli ecclesiastici, i quali ottengono furettamente lettere di Domestico del Re per vivere sotto questo pretesto nell' impunità dei loro delitti. 7. Il Re ordina ai suoi Baroni e vassalli di prestar man forte ai giudici ecclesiastici nell' esecuzione delle sentenze fatte contra gli usuraj, e nelle visite vescovili, e per far eseguir i legati pii. 8. Divieto al tesoriere di custodire i mobili preziosi delle chiese, e di esercitare le loro cariche senza lettere patenti del Vescovo.

XIII.
Concilio di
Parigi o di
Sens.
An. 1429.
T. XII. Col.
ciii.

Giovanni di Manton Arcivescovo di Sens adunò nel 1429. nella sala dei Bernardini a Parigi un Concilio di tutt' i Vescovi di sua provincia ecclesiastica. Vi si formarono 40. articoli di disciplina. Si condannano quelli, che hanno due o più prebende nella medesima città; e quelli che abbandonano la cattedrale per andare in altre chiese, ove s'invia certe feste, per guadagnarvi una retribuzione maggiore. Si proibiscono le canzoni, e danze, i giuochi, e le vendite di mercanzie ne' luoghi sacri. Si vuole, che quelli, che si presentano per essere ordinati, sappiano l' epistole, i Vangeli, e il resto dell' ufizio; che gli Abati dell' ordine di S. Benedetto e di S. Agostino tengano ogni anno i loro capitoli, e si facciano render conto di tre in tre mesi del riscosso, e della spesa dei loro monisteri. Il Concilio riduce l' astinenza della carne, che osservavasi allora in que' due Ordini, al Mercoledì, Venerdì, e Sabato, all' Avvento, e alla Quaresima. Si proibisce di esiger cos' alcuna per l' ingresso ne' monisterj sotto qualunque pretesto, permettendo